



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata **"ANCI"**, con sede legale in Roma, Via de Prefetti n. 46, Codice Fiscale n. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Ing. Gaetano Manfredi, legale rappresentante pro-tempore;

E

La Confederazione Nazionale Coldiretti, di seguito denominata **"Coldiretti"**, con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, Codice Fiscale n. 80051710582, rappresentata dal Presidente dott. Ettore Prandini, legale rappresentante pro-tempore

di seguito, congiuntamente, denominate le "Parti";

PREMESSO CHE

- ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza degli interessi generali dei Comuni e degli enti di derivazione comunale e, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, tra l'altro:
 - promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni;
 - tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
 - svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nei confronti dei Comuni singoli o associati;
 - promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del federalismo;



COLDIRETTI



- Coldiretti – Confederazione Nazionale Coldiretti, ai sensi dell’articolo 2 del proprio Statuto, rappresenta le imprese agricole ed in generale i soggetti operanti nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale e nell’ambito rurale, a livello nazionale, europeo ed internazionale e, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, tra l’altro:
 - sostiene gli interessi delle categorie rappresentate nell’ambito di politiche economiche che valorizzino le risorse dell’agricoltura e del settore ittico italiani sotto l’aspetto produttivo, economico, commerciale, sociale ed ambientale;
 - garantisce la tutela ed incentiva lo sviluppo – anche attraverso la promozione di adeguate politiche sociali – della persona e della sua professionalità, considerando il ruolo che la famiglia e i valori di solidarietà sociale rappresentano nella Società;
 - sostiene lo sviluppo dell’impresa e dell’attività agricola ed ittica in tutte le sue espressioni ed articolazioni, anche con politiche fiscali, sociali, creditizie e previdenziali finalizzate all’incentivazione dell’imprenditorialità, al contenimento dei costi di produzione, all’accrescimento della competitività e all’innovazione tecnologica, coniugando imprenditorialità e professionalità;
 - incentiva l’imprenditorialità in agricoltura e nel settore ittico, ispirandola a principi di eticità con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, al lavoro, e al rispetto/benessere degli animali. L’adesione alla Coldiretti implica l’impegno ad un rapporto di corretta e completa informazione, trasparenza e lealtà con il cittadino e il consumatore.

CONSIDERATO CHE

- le Parti riconoscono la valenza delle attività agricole nella loro dimensione “multifunzionale”, quale strumento integrato per promuovere e valorizzare la cultura rurale, i prodotti locali e la tutela dei consumatori, nonché per sostenere il ruolo sociale che l’agricoltura può offrire alla comunità;



COLDIRETTI



- le Parti riconoscono la valenza del ruolo svolto dagli imprenditori agricoli nel rafforzare, insieme ai cittadini, un patto di crescita fondato sulla qualità, sulla sicurezza e sulla valorizzazione della distintività delle produzioni agricole quale elemento qualificante della promozione di una filiera interamente italiana;
- Coldiretti ha promosso la costituzione della Fondazione Campagna Amica quale Ente deputato, tra l'altro, al perseguimento delle finalità di cui al punto precedente.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il settore agricolo e agroalimentare italiano rappresenta un motore fondamentale per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori e contribuisce in modo determinante alla loro crescita economica, sociale e culturale attraverso la promozione dei prodotti locali, la salvaguardia delle tradizioni e la creazione di opportunità occupazionali legate alla filiera e al turismo rurale;
- la produzione enogastronomica locale rappresenta anche uno strumento di valorizzazione delle località e delle destinazioni turistiche, di rilancio delle economie di territori spesso marginali e periferici rispetto ai circuiti turistici tradizionali;
- È pertanto interesse delle Parti sostenere ogni utile iniziativa volta alla promozione delle tipicità dei territori, comprese le loro tradizioni culinarie, in quanto volano di crescita economica e opportunità di diffusione di saperi.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Valore delle Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.



Articolo 2

Finalità ed oggetto del Protocollo

Con la stipula del presente Protocollo d'Intesa, le Parti, nel quadro delle rispettive competenze:

- intendono sviluppare specifiche azioni finalizzate a promuovere il settore agricolo e agroalimentare italiano, la qualità delle produzioni e le tipicità dei territori, la sostenibilità, la biodiversità come patrimonio identitario del Paese;
- condividono l'obiettivo di promuovere iniziative di educazione, informazione e comunicazione del valore del settore agricolo rivolti alla cittadinanza.

Articolo 3

Impegni delle parti

Al fine di realizzare gli obiettivi indicati in premessa, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano sui seguenti punti:

- **confronto periodico**, anche costituendo specifici gruppi di lavoro, in ordine all'approfondimento di tematiche di comune interesse con riferimento all'interpretazione ed applicazione delle normative di interesse per le imprese agricole e di competenza dei Comuni, in particolare al fine di fornire indicazioni applicative omogenee su tutto il territorio nazionale relativamente alla normativa in materia di **tassa sui rifiuti (TARI)** in considerazione delle peculiarità dell'attività delle imprese agricole e dei rifiuti da esse prodotti;
- **sostegno alla diffusione dei mercati riservati alla vendita diretta appartenenti alla rete dei "Mercati di Campagna Amica" e promossi dalla Fondazione Campagna Amica richiamata in premessa, per lo sviluppo della filiera agricola italiana**, promuovendo l'individuazione di strutture idonee a ospitarli, nell'osservanza delle disposizioni relative all'impiego dei beni patrimoniali e demaniali dei Comuni, e definendo dei modelli di disciplinari tipo per la loro istituzione;
- **utilizzo dei prodotti agroalimentari locali nei servizi di ristorazione collettiva**: le Parti convengono sulla necessità di incentivare l'utilizzo di prodotti agricoli e alimentari a "chilometro zero", provenienti da filiera corta, e dei



COLDIRETTI



prodotti agricoli e alimentari da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità esclusivamente di origine locale/regionale/italiana. A tal fine, si intendono intraprendere iniziative congiunte volte a favorire l'utilizzo di tali prodotti in modo particolare nelle mense scolastiche gestite dai Comuni;

- **sensibilizzazione - in particolare delle giovani generazioni - sull'importanza di adottare abitudini alimentari corrette e consapevoli, promuovendo una cultura della qualità nelle scelte nutrizionali.** L'obiettivo è favorire il benessere complessivo delle persone, prevenire o ridurre le patologie legate a stili di vita non salutari e valorizzare il ruolo fondamentale della dieta mediterranea;
- **promozione in chiave sostenibile dello sviluppo dei piccoli Comuni,** favorendo il ricorso a filiere corte per il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari locali, sostenendo le **pratiche tradizionali di produzione e trasformazione**, e valorizzando il patrimonio culturale immateriale di origine rurale, insieme ai musei ed ecomusei che lo custodiscono, anche attraverso forme di turismo esperienziale;
- **valorizzazione della multifunzionalità in agricoltura:** le Parti, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, si impegnano a promuovere il ricorso a strumenti convenzionali che consentano ai Comuni e alle imprese agricole di effettuare una manutenzione organica del territorio e dell'ambiente rurale;
- **agricoltura sociale ed azioni di valorizzazione del welfare agricolo:** le Parti si impegnano a favorire la realizzazione di un **modello avanzato di welfare agricolo nelle aree rurali**, che preveda il sostegno delle **pratiche di agricoltura sociale** e la creazione di una **rete di servizi di prossimità** destinati in particolare ai bambini in età prescolare e alle persone con fragilità sociali, fisiche o psichiche. Si conviene altresì di promuovere e riconoscere le funzioni sociali della Rete di Agricoltura Sociale di Campagna Amica, nonché di promuovere l'attività delle fattorie didattiche quali strumenti educativi attivi ed integrativi della realtà produttiva con l'obiettivo di rinsaldare i legami tra città e campagna



COLDIRETTI



valorizzando, anche tra le più giovani generazioni, la conoscenza dei saperi e dei mestieri agricoli tradizionali. Infine, le parti concordano di promuovere forme di incentivo per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale nelle gare concernenti i servizi di fornitura per le mense scolastiche e ospedaliere;

- **tutela del paesaggio rurale e dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità:** le Parti si impegnano ad attivare azioni finalizzate alla tutela del territorio agricolo, delle produzioni tipiche locali e delle tradizioni rurali. In particolare, si potranno elaborare proposte che favoriscano l'armonizzazione delle scelte di programmazione urbanistica comunale con le esigenze di salvaguardia dell'attuale destinazione agricola del territorio, anche in relazione al raggiungimento dell'obiettivo del "saldo zero" di consumo di suolo agricolo entro l'anno 2050;
- **promozione dell'imprenditorialità femminile e giovanile:** le parti si impegnano a sostenere azioni per favorire lo sviluppo nel comparto agricolo dell'imprenditorialità e del lavoro femminile e giovanile;
- **promozione di iniziative a favore del benessere dei lavoratori agricoli,** garantendo condizioni dignitose e favorevoli anche attraverso interventi di riqualificazione dei borghi rurali, delle abitazioni agricole e di rigenerazione degli alloggi pubblici e privati.

Articolo 4

Pubblicità e iniziative di attuazione

Le parti si impegnano a dare la più ampia divulgazione al presente Protocollo, in particolare, presso gli Enti e le Associazioni ad esse aderenti.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, congiuntamente o singolarmente nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Il presente Protocollo è pubblicato sui siti internet istituzionali di ANCI e di Coldiretti.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa



connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa Coldiretti.

Articolo 5

Oneri

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Articolo 6

Decorrenza, durata e modifiche

Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 36 mesi. È escluso il rinnovo tacito.

Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Articolo 7

Risoluzione

Il presente Protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei due contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata A.R. da inviare presso la sede delle Parti o mediante PEC.

Articolo 8

Promozione dell'immagine e comunicazione



COLDIRETTI



Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate agli artt. 2 e 3 del Presente Protocollo d'Intesa, Coldiretti potrà richiedere l'uso del logo di ANCI e reciprocamente ANCI potrà richiedere l'uso del logo Coldiretti. Le relative autorizzazioni verranno rilasciate da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale Coldiretti, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso, e da Coldiretti previa deliberazione dell'Organo competente a norma di statuto.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.



Articolo 10

Disposizioni generali

Del presente Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare. Qualsiasi comunicazione e/ o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata indirizzata a:

- **COLDIRETTI:** via XXIV Maggio n. 43, 00187 Roma pec: coldiretti@pec.coldiretti.it;
- **ANCI:** Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma pec: anci@pec.anci.it.

Articolo 11

Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo, la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo e che non possa essere risolta in via amichevole dalle Parti in via esclusiva al Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto:

Roma, li 22 gennaio 2026

Il Presidente di Coldiretti

Ettore Prandini

Il Presidente di ANCI

Gaetano Manfredi